



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-258/19, 30 aprile 2020	EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága	X Sezione	rinvio pregiudiziale	Ungheria	ultima istanza	NO		manca di giurisdizione della Corte sulle questioni anteriori all'adesione all'UE	neutralità fiscale - condizioni formali del diritto a detrazione - prescrizione del diritto alla detrazione
Dispositivo									
Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette									
Questione pregiudiziale									
Se sia contraria al principio di neutralità fiscale e alle condizioni formali del diritto a detrazione dell'IVA la prassi di uno Stato membro che, ai fini dell'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta, tiene conto solo del momento in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta, senza considerare che la portata dell'adempimento è stata oggetto di controversia civile tra le parti, la quale è stata risolta in via giudiziale, e che la fattura non è stata emessa fino alla pronuncia della decisione definitiva. In caso di risposta affermativa, se sia possibile eludere il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA, fissato dalla normativa dello Stato membro a cinque anni a decorrere dal momento in cui è stata realizzata la prestazione di servizi. In caso di risposta affermativa, se pregiudichi l'esercizio del diritto a detrazione [dell'IVA] il comportamento del destinatario della fattura nel presente procedimento, consistente nel mancato versamento del corrispettivo del committente stabilito mediante sentenza definitiva fino al procedimento di esecuzione avviato dal committente, motivo per cui la fattura è stata emessa solo dopo la scadenza del termine di prescrizione».									
Dispositivo									
La Corte è competente ad interpretare il diritto dell'Unione soltanto per quanto attiene alla sua applicazione in uno Stato membro, a decorrere dalla data di adesione di quest'ultimo all'Unione europea (sentenze del 10 gennaio 2006, Ynos, C-302/04, EU:C:2006:9, punto 36, nonché del 27 giugno 2018, Varna Holidays, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Non è competente a pronunciarsi sull'interpretazione delle direttive dell'Unione in materia di IVA quando il periodo di riscossione dell'imposta in questione precede la data di adesione dello Stato membro interessato all'Unione (sentenza del 27 giugno 2018, Varna Holidays, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). Secondo la decisione di rinvio, la prestazione di servizi rispetto alla quale il diritto a detrazione dell'IVA di cui trattasi nel procedimento principale è stato esercitato è stata effettuata il 16 novembre 1998, ossia prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione, il 1° maggio 2004. Conseguentemente la Corte non è competente a rispondere alle questioni sollevate dalla Corte suprema.									
Nota redazionale									
La Corte di Giustizia, Decima sezione, è chiamata a verificare la legittimità di una decisione dell'Amministrazione tributaria ungherese con la quale veniva negato, per avvenuta prescrizione, il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Una società ungherese (d'ora in avanti "Eurovia"), concludeva, nel corso dell'anno 1997, alcuni contratti con una società fornitrice. A seguito dell'insorgere di una controversia civile, avente ad oggetto il prezzo del servizio reso, veniva versata solo una parte del corrispettivo richiesto. Il procedimento contenzioso sfociava in una prima condanna a carico di Eurovia nell'anno 2004, successivamente confermata nell'anno 2011, con la quale oltre a determinarsi l'esatto "prezzo" della prestazione, era altresì individuata la data di esecuzione della prestazione. A seguito del pagamento, solo in data 15 giugno 2011, veniva emessa la relativa fattura. Eurovia pertanto portava in detrazione l'iva afferente la stessa nel secondo trimestre 2011. L'Amministrazione tributaria ungherese contestava il diritto alla detrazione dell'iva portata dalla suddetta fattura a motivo della sua prescrizione. Secondo il diritto ungherese (art. 16 Legge Iva) l'imposta diventa esigibile all'atto dell'esecuzione o dell'esecuzione parziale. Data quest'ultima fissata, a seguito di pronuncia giudiziale, il 16 novembre 1998. Conseguentemente era ampiamente decorso il termine quinquennale, concesso dalla normativa domestica per esercitare il diritto a detrazione (art. 164 codice procedura fiscale). Dopo un lungo contenzioso la questione giunge in Cassazione, ove Eurovia sottolinea in particolare come, in assenza di fattura, non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto alla detrazione. Tale diritto presuppone che il soggetto passivo disponga di una fattura a lui intestata. Ora, considerato che fino all'anno 2011, Eurovia non disponeva di tale documento, solo da tale momento era stata soddisfatta la condizione legittimante il diritto a detrazione. Il Giudice del rinvio chiede se, in caso di controversia tra le parti avente ad oggetto il prezzo del servizio, qualora tale prezzo sia stato determinato da una decisione giudiziaria e la fattura sia stata emessa soltanto dopo il pagamento effettivo dello stesso, sia possibile disapplicare la normativa nazionale in materia di prescrizione del diritto a detrazione dell'IVA. La Corte, tuttavia non affronta compiutamente la questione, dichiarandosi incompetente ad interpretare il diritto dell'Unione, in riferimento alla sua applicazione allo Stato Ungherese. La prestazione di servizi, ossia il fatto generatore dell'imposta, e l'esigibilità dell'imposta sono avvenuti, come determinato giudizialmente, prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione. Né può assumersi rilevanza, ritiene la Corte, la circostanza che Eurovia abbia inizialmente versato solo una parte del prezzo dovuto per la prestazione di cui trattasi, sulla cui circostanza non è stata richiesta alcuna pronuncia della Corte. Ne consegue che, la Corte non è competente a rispondere alle questioni sollevate, nei limiti in cui esse riguardano l'esercizio del diritto a detrazione relativo a una prestazione di servizi effettuata prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione Europea. La semplice esistenza di un qualsiasi elemento posteriore alla data dell'adesione dello Stato membro interessato all'Unione Europea, che si ricollega alle circostanze precedenti tale data, non può essere considerata sufficiente. Pertanto, il fatto che il prezzo esatto dovuto per la prestazione di servizi di cui trattasi nel procedimento principale sia stato determinato soltanto dopo la data di adesione dell'Ungheria all'Unione e che, di conseguenza, soltanto dopo tale data sia stata versata la totalità del prezzo ed emessa la fattura relativa a tale prestazione, non può, nelle circostanze del caso di specie, avere l'effetto di attribuire alla Corte la competenza ad interpretare la settima direttiva o la direttiva 2006/112, poiché tutti questi fatti si ricollegano indissolubilmente a una prestazione di servizi la quale è pacifico che sia stata effettuata prima di tale adesione.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									